

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

Approvazione modifica/integrazione sezioni del REIMAR – Istituzione Sezione “Borgo marinaro diffuso”
--

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 - “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 - “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 aprile 2022 n. 9, concernente il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art 13, comma 3, della Legge Regionale 17.03.2016, n 3 pubblicato nella GURS n .25 dell'1/06/2022;

VISTO il D.P. Regione Siciliana n. 310 del 31 gennaio 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea all'ing. Alberto Pulizzi, in attuazione alla Deliberazione di Giunta n° 47 del 20 gennaio 2023;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9 “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9 intende salvaguardare, promuovere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della pesca siciliana e la sua centralità nel Mediterraneo;

VISTO l'art. 5 – *Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari* - Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9 che, in conformità con le indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, intende contribuire ad implementare la Lista del Patrimonio Culturale immateriale (*Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*);

CONSIDERATO che, nel rispetto dell'art. 5 della Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9, il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari individua le seguenti sezioni del Registro: borghi marinari, tonnare fisse, mercati ittici e opifici, maestranze, attrezzi da pesca, musei del mare e dei pescatori;

VISTO il D.D.G. n. 961 del 30/12/2021 con il quale è stato approvato l'avviso per la istituzione del Registro identitario e borghi marinari con la richiesta di manifestazione di interesse per l'inserimento dei beni del patrimonio culturale della pesca di rilevanza materiale e immateriale;

VISTO il D.D.G. n. 179 del 31/05/2022 con il quale è stato costituito il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione delle attività connesse al “Registro delle Identità della Pesca Mediterranea e dei Borghi Marinari” ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 20 giugno 2019, n. 9;

VISTO il progetto esecutivo di cui al prot. 12098 del 19/08/2022 di questo Dipartimento, con il quale è stata realizzata l’attività di rilevamento di taluni beni del patrimonio culturale della pesca siciliana;

CONSIDERATO che attraverso l’attività del suddetto progetto sono stati ridefiniti i criteri/requisiti per il riconoscimento dei borghi marinari e degli altri beni culturali della pesca, oltre alle modifiche delle “schede istanza” e alla creazione dell’acronimo e del logo identificativo del “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari”, da sottoporre all’approvazione del Nucleo nominato con D.D.G. n. 179/Pesca del 31/05/2022;

RITENUTO di scegliere “REIMAR” quale acronimo per identificare il “Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari”;

CONSIDERATO che dalle attività sviluppate con il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione delle attività connesse, costituito con il D.D.G. n. 179/Pesca del 31/05/2022, è emersa l’esigenza di revisionare le “schede istanza” di iscrizione alle diverse sezioni del REIMAR;

VISTO il D.D.G. n. 198 del 06/04/2023 con il quale sono state approvate le seguenti modifiche delle Sezioni e delle “Schede Istanza” seguenti: Sezione 1 - Borghi marinari, Sezione 2 – Saperi del mare, Sezione 3 – Celebrazioni rituali, Sezione 4 – Espressioni tradizionali e spazi culturali, Sezione 5 – Tonnare fisse, costruzioni e manufatti tradizionali, Sezione 6 – Musei del mare;

VISTI i Decreti n. 331 del 23/06/2023, n. 1 del 17/01/2024, n. 4 del 01/02/2024 e n. 16 del 15/02/2024 con i quali sono state valutate 25 richieste, per 24 delle quali è stata approvata almeno una scheda/bene culturale della pesca;

CONSIDERATO che i criteri richiesti al riconoscimento di Borgo marinaro, così come stabilito con il D.D.G. n. 198 del 06/04/2023 nella Sezione 1 – “Borghi Marinari” del REIMAR dove è previsto che il nucleo abitativo del borgo sia prossimale alle imbarcazioni e ai luoghi di vendita del prodotto e lavorazione degli attrezzi da pesca, oggi fortemente condizionato dal fatto che nella maggior parte delle marinerie le imbarcazioni da pesca di piccola e media dimensione, tradizionalmente tirate a secco sugli arenili, sono spesso spostate nei vicini porti realizzati negli ultimi decenni;

CONSIDERATO che per effetto dell’evoluzione normativa in tema urbanistico, di sicurezza dei luoghi di lavoro e/o di esigenze e spinte antropiche di sovente connesse ad altre attività commerciali, e pertanto le imbarcazioni non possono più accedere alle antiche aree di alaggio e vero oggi destinate al turismo e ad altre attività e che erano prospicienti i nuclei abitativi;

CONSIDERATO che le normative sulla commercializzazione dei prodotti ittici rendono spesso impossibile la vendita di prodotti ittici direttamente allo sbarco;

CONSIDERATA la necessità di valorizzare comunque le marinerie che nonostante abbiano perso la contiguità tra gli insediamenti abitativi dei pescatori e le aree destinate alla loro attività mantengono inalterato il loro patrimonio culturale materiale e immateriale;

RITENUTO necessario salvaguardare e valorizzare il patrimonio identitario e culturale della pesca siciliana e, nello specifico, di quelle realtà che pur mantenendo inalterata la sezione Borghi marinari con i relativi criteri previsti, sia necessario introdurre la nuova sezione di “Borgo marinaro diffuso” mantenendo inalterati tutti i criteri richiesti dalla Sezione 1 - Borghi marinari, con specifico riferimento alle situazioni in cui le imbarcazioni da pesca afferenti ai pescatori del borgo possono essere ormeggiate in un porto o in ormeggi non immediatamente prossimi al nucleo abitativo ma ricadenti nello stesso comune e che persista una comunità di pescatori identificabile socialmente e urbanisticamente che mantenga le antiche tradizioni di pesca che vi siano luoghi identificabili di vendita e di manutenzione degli attrezzi da pesca;

DECRETA

- Art. 1 Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, fermo restando tutto quanto indicato dal D.D.G. n. 961/Pesca del 30/12/2021 e dal D.D.G. n. 198 del 06/04/2023 è approvata la Sezione 7 - *Borgo marinaro diffuso* che diviene parte integrante per presente decreto.
- Art. 2 L'iscrizione nella sezione borghi marinari diffusi è riservata alle realtà comunali costiere che presenteranno richiesta di manifestazione d'interesse, inoltrata attraverso la "Scheda Istanza" denominata "Sezione 7 - Borghi marinari" attraverso l'accesso al seguente link:
<https://reimar.it/proponi/sezione-1-borghi-marinari/>

§§§§§§

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015 che ha sostituito l'art. 68 della L. R. n. 21/2014.

Il Dirigente Generale
Alberto Pulizzi